

A che età si può andare in pensione. Guida con tabelle semplificate

Quali i requisiti di età per poter accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata



In questa pagina:

- Quando spetta
- Deroghe
- Avvocati: quando in pensione?
- Le novità in arrivo

di Lucia Izzo - La **pensione di vecchiaia** è un trattamento previdenziale, sostanzialmente un "salario differito", poichè il lavoratore durante la sua vita attiva **rinuncia ad una quota della retribuzione** per garantirsi una rendita per quando non sarà più in grado di lavorare

Questa prestazione economica a domanda, viene erogata ai lavoratori **dipendenti e autonomi** iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata che abbiano raggiunto l'età stabilita dalla legge e perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

I contributi versati nel corso della vita lavorativa determinano, alla fine di questa, una rendita mensile il cui importo dipende dal numero e dall'entità dei contributi.

Diversa è invece la c.d. **pensione anticipata**, una forma di pensionamento anticipato per chi raggiunge un numero di anni di contribuzione più elevato.

QUANTO SPETTA

Nel corso degli anni si sono susseguite diverse riforme che hanno coinvolto il mondo delle pensioni e modificato i requisiti per potervi accedere, ossia un'età determinata e un minimo di anni di contributi.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 potranno conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo; l'età **anagrafica** richiesta, invece, è stata fissata dalla **Legge Fornero** (D.L. 201/2011). Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

a) **lavoratrici dipendenti** assicurate al FPLD dell'AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	62 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi

b) **lavoratrici autonome** e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi

c) **lavoratori dipendenti** iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e **lavoratrici** iscritte alle casse ex Inpdap:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi

d) **lavoratori autonomi** e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi

La Legge Fornero ha inasprito il requisito di età che nei prossimi anni è destinato ad **aumentare** in automatico: infatti, secondo le regole attuali, i requisiti minimi anagrafici o contributivi per il pensionamento dovranno essere adeguati periodicamente alla speranza di vita. Il prossimo adeguamento riguarderà il 2019 – 2020 per poi passare alla cadenza biennale.

In caso vi fossero decrementi nella **speranza di vita**, lo scatto biennale potrebbe essere bloccato e, al contrario, se gli incrementi di vita risultano superiori alle previsioni, lo scatto potrebbe essere

maggiore di quello previsto dalla Legge. Ad esempio, i dati dell'ultima **indagine Istat**, hanno registrato a febbraio un abbassamento dell'aspettativa di vita per gli Italiani nel 2019, dato che potrebbe determinare un mancato aumento dei requisiti di età previsti dalla Legge Fornero per raggiungere la pensione.

Per quanto riguarda la **pensione anticipata**, dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018 il **requisito contributivo** per accedervi, indipendentemente dall'età anagrafica, è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Si tratta di requisiti applicati sia ai lavoratori dipendenti, che agli autonomi nonché ai lavoratori del pubblico impiego.

La pensione di vecchiaia, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, in caso di pensione anticipata, questa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda

La pensione di vecchiaia, così come quella anticipata, decorre dal **primo giorno del mese successivo** a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile. Il conseguimento della prestazione pensionistica richiede la **cessazione del rapporto di lavoro dipendente**, mentre non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

DEROGHE

Requisiti più leggeri rispetto a quelli previsti dalla Legge Fornero, sono possibili grazie alla **Legge Amato** (D.lgs. 503/1992), ancora valida, che consente di raggiungere la pensione di vecchiaia a chi sia in possesso di **15 anni di contributi** collocati prima del 31 dicembre 1992; oppure di 15 anni di contribuzione versati in qualsiasi periodo congiuntamente al possesso di 25 anni di anzianità contributiva; oppure, infine, se vi è stata autorizzazione ai contributi volontari richiesta precedentemente al 31 dicembre 1992.

Potranno scegliere l'opzione contributiva ai sensi della **Legge Dini** (n. 335/95), invece, i soggetti in possesso di almeno 15 anni di contributi, di cui **almeno 5 successivamente al 1995**, privi dei requisiti della Legge Amato e in possesso dell'età minima per la pensione di vecchiaia.

Per chi è iscritto alla Gestione Separata e non possiede contributi versati precedentemente al 1996, esiste la c.d. **pensione di vecchiaia contributiva** che può essere ottenuta con un **minimo di 5 anni** di contributi da chi abbia almeno 70 anni e 7 mesi di età. Tuttavia, il trattamento viene calcolato totalmente ed esclusivamente con il sistema contributivo.

Anche i lavoratori, al raggiungimento di 60 anni e 7 mesi di età, e le lavoratrici, al raggiungimento di 55 anni e 7 mesi di età, **con invalidità civile dall'80%** potranno anticipare di 5 anni il momento della pensione. Sono esclusi i dipendenti del pubblico impiego.

AVVOCATI: QUANDO IN PENSIONE?

La Cassa Forense prevede **tre tipologie di pensione**: la pensione di vecchiaia retributiva, la pensione di vecchiaia contributiva e la pensione di anzianità.

Per la pensione di vecchiaia, la riforma del sistema previdenziale forense ha previsto un **graduale aumento dei requisiti** minimi di età e di contribuzione per fruire del trattamento di pensione di vecchiaia, fino ad arrivare ad una situazione di regime, a partire dal 2021 dove sarà necessario il concorso dei due requisiti: 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva.

Potranno accedere alla **pensione di vecchiaia** gli avvocati iscritti alla Cassa Forense che abbiano maturato

- fino al 31 dicembre 2010:

65 anni di età con almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013:
66 anni di età con almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016:
67 anni di età con almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018:
68 anni di età con almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:
69 anni di età con almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2021:
70 anni di età con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

A questi si aggiungono anche i **cancellati dalla Cassa**, che abbiano i requisiti, di cui sopra, e non abbiano chiesto il rimborso dei contributi soggettivi, di cui all'art. 21 della legge n. 576/80, nel periodo di vigenza della norma.

È ammessa la possibilità di **anticipare il pensionamento** al raggiungimento di una età compresa tra il 65° ed il 70°, previa applicazione di un **coefficiente di riduzione dell'importo** di pensione pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista, fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva prevista, in via ordinaria, dallo scaglionamento di pensionamento. Il pensionamento anticipato, in presenza di 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e comunque non prima del 65° anno di età, non comporta alcuna riduzione dell'importo della pensione.

Per quanto riguarda la **pensione di vecchiaia con calcolo contributivo**, si tratta di un istituto residuale a cui si può far ricorso qualora, maturata l'età pensionabile, non sia stata raggiunta la necessaria anzianità contributiva, fermo restando **almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione**.

Alla pensione di vecchiaia contributiva potranno accedere gli iscritti alla Cassa, che abbiano maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia senza aver raggiunto l'anzianità contributiva prevista:

- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016:
67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018:
68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:
69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2021:
70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Per quanto riguarda, infine, i requisiti minimi per il pensionamento di anzianità, questi sono gradualmente aumentati di 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 di effettiva iscrizione e contribuzione.

Per la corresponsione della **pensione di anzianità** è necessario provvedere alla **cancellazione dagli albi forensi** (albo ordinario e albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori) poiché, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 576/80, la corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo di avvocato. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità la pensione viene sospesa con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Potranno ottenere la pensione di anzianità gli iscritti alla Cassa che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017:
60 anni di età con almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019:
61 anni di età con almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- dal 1° gennaio 2020:
62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

LE NOVITA' IN ARRIVO

L'attuale Governo Renzi è pronto a varare una serie di modifiche al regime pensionistico, con la prossima legge di bilancio, che riguardano in particolar modo la possibilità di accedere **all'anticipo pensionistico, soprannominato Ape**, anche in maniera del tutto priva di oneri.

L'Ape **volontaria**, infatti, consente l'anticipo fino a 3 anni e 7 mesi sui requisiti standard di vecchiaia con prestito bancario assicurato, rimborso in venti anni, con soglia di accesso minima.

La versione "**Social**", invece, è totalmente a costo zero (grazie a bonus fiscali e trasferimenti monetari) e potrà essere utilizzata da **determinate categorie** di lavoratori in condizioni svantaggiate, tra cui i disoccupati di lungo corso e i soggetti con disabili all'interno del nucleo familiare.

Tuttavia, la platea dovrebbe estendersi anche a nuove categorie, ad esempio coloro che svolgono mansioni considerate rischiose, faticose e usuranti (ad esempio operai del settore edile, macchinisti e marittimi, autisti di mezzi pubblici, personale sanitario, maestre d'infanzia).

All'Ape si affiancherà (alternativamente o a parziale copertura finanziaria dell'anticipo) anche **Rita**, ovvero la **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata**, che consentirà ai lavoratori senza contratto con 63 anni di età e almeno 20 di contributi di godere di una tassazione agevolata tra il 15% e il 9%.